



TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile

ORDINANZA

Nella procedura N. 715/2026 R.G. Esecuzioni Mobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

visti gli articoli 530 e segg. c.p.c. ed il D.M. n.109/97,

vista l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente, ritenuta l'opportunità che si proceda alla vendita tramite commissionario, disciplinando le modalità della stessa,

ORDINA

la vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento o nell'atto di pignoramento (ove trattasi di beni mobili registrati e pignorati ai sensi art. 521 bis c.p.c.) affidandone l'esecuzione al commissionario Istituto Vendite Giudiziarie di Savona che potrà effettuare la vendita con modalità telematica oppure a mezzo commissionario senza l'utilizzo del sistema telematico, ove tale modalità venga ritenuta pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

DISPONE

che lo stesso Istituto Vendite Giudiziarie di Savona provveda:

- 1) entro 30 giorni al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o in altri locali nella disponibilità dell'Istituto, previo invio di comunicazione scritta al debitore contenente la data dell'accesso (avvertendo altresì il debitore che i beni potranno essere prelevati anche con apertura forzata e con l'intervento della forza pubblica);
- 2) ad avanzare tempestiva istanza al Giudice dell'Esecuzione per la vendita in loco, in caso di intrasportabilità o di eccessiva onerosità del trasporto dei cespiti pignorati;
- 3) a curare l'amministrazione dei beni segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti;
- 4) a fornire ogni utile informazione (anche telefonica o tramite e-mail) agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i, in genere sulle vendite giudiziarie;
- 5) a mostrare agli interessati che ne facciano richiesta i beni offerti in vendita;
- 6) a versare sul C/C intestato alla procedura il ricavato della vendita (dedotti i compensi IVG).



TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

La vendita dei beni pignorati è disciplinata dalle seguenti

CONDIZIONI

In caso di vendita tramite commissionario da svolgersi con modalità telematica

- 1) Che la vendita si svolgerà - per ciascun bene o lotto eventualmente individuato dall'IVG di Savona per una più proficua esecuzione della vendita - mediante gara telematica alla quale si potrà accedere dal sito www.spazioaste.it, formulando un'offerta irrevocabile di acquisto;
- 2) Che la gara avrà inizio entro 30 giorni dal primo accesso presso l'esecutato ed avrà durata di 10 giorni. La vendita sarà pubblicizzata anche on-line almeno 10 giorni prima **sui siti internet www.fallcsoaste.it e www.tribunale-savona.giustizia.it** con avviso contenente la data di inizio della gara e la specificazione del luogo ove ciascun bene o lotto si trova (con dicitura presso l'IVG o presso il debitore);
- 3) Che l'IVG dovrà assicurare agli interessati la possibilità di esaminare le cose poste in vendita, sia con modalità telematiche sia materialmente presso i locali dell'I.V.G. negli orari di apertura al pubblico o presso il debitore, previo appuntamento con l'incaricato IVG, a partire da 3 giorni lavorativi antecedenti l'inizio della gara telematica;
- 4) Che la partecipazione alla gara sarà condizionata alla previa registrazione sul sito internet www.spazioaste.it utilizzando l'apposita funzione prevista dal sito. L'offerta sarà subordinata al versamento di una cauzione di importo pari al 10% del prezzo offerto, tramite carta di credito per importi fino a 1.000 €, per importi superiori anche tramite bonifico bancario;
- 5) Che la gara si svolgerà con le seguenti modalità:
 - l'IVG permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto;
 - l'offerta irrevocabile di acquisto, ancorché superata da successiva offerta, manterrà la sua efficacia sino al termine della gara telematica e la relativa cauzione verrà restituita nelle 48 ore lavorative successive al termine della gara con le modalità indicate nel sito;
 - l'IVG venderà il bene a favore di chi, alla scadenza della gara telematica, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore e versato il relativo prezzo, ovvero, in caso di inadempienza, incamerata la relativa cauzione, al concorrente che ha presentato la seconda offerta più alta e versato il relativo prezzo; in caso di inadempienza anche di quest'ultimo l'IVG, incamerata la cauzione, venderà il bene al concorrente che ha presentato la terza offerta più alta e così via.



TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

6) Che nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto nel termine di 10 giorni, l'IVG procederà ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo-base di offerta ridotto del 20% [ad eccezione dei beni di cui all'art. 539 c.p.c.]. La seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 7 giorni lavorativi dal termine della precedente ed avrà durata di 10 giorni;

7) Che, analogamente, in caso di secondo esperimento infruttuoso si procederà ad ulteriore tentativo di vendita, con le modalità ed alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo-base di offerta ridotto di un ulteriore 30% [ad eccezione dei beni di cui all'art. 539 c.p.c.]. La terza gara telematica dovrà avere inizio entro 7 giorni lavorativi dal termine della precedente ed avrà durata di 10 giorni.

8) Che il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro 2 giorni lavorativi dal termine della gara telematica mediante bonifico bancario. In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la cauzione verrà acquisita dall'IVG;

9) Che i beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo. Ai fini dell'articolo 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata, compresa la cauzione, sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni entro 10 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà (le quali devono iniziare entro 10 giorni dall'aggiudicazione):

- presso i locali dell'Istituto Vendite, qualora il bene sia stato asportato;
- presso i locali del debitore, in caso di mancato asporto, previo accordo con l'IVG che provvederà ad accompagnare l'aggiudicatario al momento del ritiro. Nel caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere all'IVG il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15/05/2009 N. 80. Decorso ulteriori 10 giorni l'IVG provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756 comma 3° e 2797 C.C.

In caso di vendita tramite commissionario senza l'utilizzo del sistema telematico, ricorrendone i presupposti di legge, essa è disciplinata dalle seguenti

CONDIZIONI

- che la vendita si svolga entro un termine massimo di 3 mesi, salvo proroghe, ed avverrà nelle modalità che si riterranno più proficue e potenzialmente idonee a favorire la vendita, in funzione della tipologia del bene presso la sede dell'IVG. - Il Commissionario potrà scegliere se vendere ad incanto con le relative pubblicità, oppure a trattativa privata, come previsto dall'art. 532 c.p.c.



TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

In caso di vendita a trattativa privata

- che la vendita dovrà avvenire a seguito di presentazione di offerte che vanno predisposte e depositate secondo le modalità di seguito indicate:

1) le offerte devono essere effettuate per iscritto e depositate presso l'Istituto Vendite Giudiziarie entro mezz'ora prima dell'ora fissata per la vendita;

2) le buste contenenti le offerte e gli altri documenti che verranno di seguito indicati devono recare il numero del lotto per cui si presenta l'offerta;

3) l'offerta scritta deve contenere:

- generalità complete e dati fiscali della persona fisica o giuridica dell'offerente;

- l'indicazione del bene in relazione al quale l'offerta è formulata;

- unitamente all'offerta devono essere inseriti nella busta una fotocopia del documento di identità dell'offerente o del legale rappresentante e visura della Società, delega e fotocopia del documento di chi eventualmente parteciperà alla gara, nonché contante e/o assegno intestato a Istituto Vendite Giudiziarie per un importo pari al 10% del prezzo di stima; l'importo di cui all'assegno suddetto viene depositato a titolo di cauzione e sarà trattenuto in caso di mancato deposito del saldo prezzo;

- l'offerta è irrevocabile.

PRESCRIVE

quanto allo svolgimento della vendita quanto segue:

La vendita avverrà per i primi 10 giorni al prezzo stabilito dall'Ufficiale Giudiziario o a quello stimato dall'IVG e non saranno ammesse offerte inferiori a detto importo.

In caso di infruttuosità della vendita si procederà per ulteriori 7 giorni applicando un ribasso del 20% del prezzo di stima, ove la vendita non abbia esito positivo ulteriori 7 giorni con un ribasso ulteriore del 30% del prezzo di stima [ad eccezione dei beni di cui all'art. 539 c.p.c.];

- il bene viene aggiudicato all'unico offerente se pervenuta una sola busta;

- in caso di più offerte il commissionario procederà alla gara tra gli offerenti, i rilanci dovranno essere effettuati nell'ammontare stabilito dall'Istituto Vendite Giudiziarie e comunque in misura non inferiore al 2%;



TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

-agli offerenti che all'esito della gara non si siano aggiudicati il bene vengono immediatamente restituite le cauzioni versate;

STABILISCE

che la proprietà del bene si trasferisce al momento dell'integrale versamento del prezzo dell'importo più spese ed oneri accessori;

1)che il prezzo dovrà essere versato con le modalità indicate dall'Istituto Vendite Giudiziarie

- il giorno successivo lavorativo all'aggiudicazione se superiore ad € 3.000,00

- immediatamente se inferiore ad € 3.000,00

2) che l'Istituto Vendite Giudiziarie provveda alla consegna solo a seguito dell'integrale pagamento del prezzo nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo. Ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata, compresa la cauzione, sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni entro 10 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà (le quali devono iniziare entro 10 giorni dall'aggiudicazione):

- presso i locali dell'Istituto Vendite, qualora il bene sia stato asportato;
- presso i locali del debitore, in caso di mancato asporto, previo accordo con l'IVG che provvederà ad accompagnare l'aggiudicatario al momento del ritiro.

DISPONE

- che a cura dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Savona sia curata l'affissione dell'avviso di vendita nell'albo del Tribunale di Savona;

- l'Istituto Vendite Giudiziarie di Savona provveda, secondo il vigente standard dell'Ufficio per le vendite mobiliari, alla pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c., ivi compresa la pubblicazione sui siti internet.

DISPONE

A prescindere dalla procedura seguita per la vendita, che il creditore effettui a favore dell'IVG il versamento forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997 con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il presente provvedimento sarà revocato e non si procederà alla vendita.



TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

Che all'IVG siano liquidati, nella misura indicata dalla tariffa allegata al D.M. 109/97 i compensi di cui agli artt. 30 e 32 nonché gli eventuali compensi ulteriori per la custodia di cui al D.M. 80/2009 ed il compenso di vendita con facoltà di trattenere dal ricavato la quota dovuta dal debitore e di riscuotere direttamente dall'acquirente la quota allo stesso spettante.

Che l'IVG versi in favore della procedura la somma ricavata dalla vendita (dedotti i compensi di cui sopra) entro 48 ore lavorative dall'effettivo integrale incasso.

Che in ogni caso l'IVG provveda a restituire gli atti in Cancelleria entro il termine finale di quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.

LIQUIDA

Il compenso di estinzione previsto dall'art. 33 D.M. 109/97, se la vendita non avrà luogo per rinuncia o per altre cause non dipendenti dall'Istituto, a carico del procedente, nella misura del 5% del valore pignorato.

AVVERTE

Le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura.

FISSA

Innanzi al GOT dott.ssa Paola Gallo **l'udienza del 27.10.2026 ore 11.00** per la distribuzione del ricavato (in caso di esito positivo della vendita) o per l'adozione di ulteriori provvedimenti per il proseguo della procedura (in caso di esito negativo della vendita), anche ai sensi dell'art. 164 bis disp. Att. Cpc e/o alla liquidazione delle spese se richiesto, **mandando la Cancelleria di richiedere ad MPS la chiusura del conto con il calcolo degli interessi maturati.**

DISPONE

- Che l'Istituto, in seguito all'estinzione del processo esecutivo, o in caso di cessazione della vendita prevista dall'art. 504 del codice di procedura civile, o qualora le cose pignorate rimangano definitivamente invendute comunica al debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V del D.M. 11.2.1997, n. 109, e che decorso inutilmente detto termine, le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell'Istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza (in quest'ultimo caso previa autorizzazione del Giudice, su specifica indicazione dell'ente beneficiario), salva comunque l'applicabilità degli artt. 2758, ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice civile;



TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile

- Che in caso di inefficacia o di revoca del provvedimento il creditore procedente, unitamente all'eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria, deve effettuare presso la cassa dell'Istituto il versamento forfettario e le eventuali ulteriori documentate spese sostenute dall'I.V.G. per ottenere la rifissazione della vendita (art. 22 comma 4);

-Che la Cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'IVG di Savona per gli adempimenti di competenza.

Savona, 23.7.2026

Il Giudice

Diana Borsi